



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PERUGIA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED] Presidente
- [REDACTED] Relatore
- [REDACTED] Giudice
- 
- 
- 
- 

SEZIONE

N° 07

REG.GENERALE

N° 99/08

UDIENZA DEL

22/07/2008 ore 09:00

SENTENZA

N° 116/7/08

PRONUNCIATA IL:  
22/7/08

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23/9/08

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 99/08  
depositato il 16/01/2008  
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.8731RT300008 I.V.A.  
2003 SANZIONI  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA  
proposto dal ricorrente:

[REDACTED]



Il Segretario

[Signature]

Con avviso n.8731R30008 l'Agenzia dell'Entrate,Ufficio di Perugia ha sancito nei confronti del [redacted] la tardiva presentazione della istanza di compensazione dell'iva periodica a credito risultante dalla liquidazione del periodo d'imposta primo e secondo trimestre 2003 presentata in data 8.8.2003.

In forza di ciò,l'Ufficio ha irrogato la sanzione corrispondente determinandola ai sensi dell'art.13 del Decr.Leg.vo 18.12.1997,n.471.

Contro il predetto avviso si è gravata la [redacted] di tempestivo reclamo eccependo,in via principale,errata applicazione della norma predetta,in quanto l'art.8 del Decr.Legis.vo n.542/99,nel disciplinare la presentazione della istanza di compensazione, non prevedeva in relazione alla dichiarazione del secondo trimestre scadenza alcuna che successivamente veniva introdotta con il DPR n.126/2003 in vigore dal 20.06.2003.

Pertanto la sanzione irrogata sarebbe priva di fonte normativa.

In ogni caso,ed in via subordinata,conclude chiedendo riduzione della sanzione inflitta.

Si è regolarmente costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha concluso per il rigetto di tutte le censure sollevate,in particolare,adducendo che la norma della quale si discute,per espresso richiamo all'art.38 bis del decreto sull'iva,già imponeva un termine prima dell'entrata in vigore del DPR n.126/2003.

Aggiunge che la riduzione della sanzioni nel senso richiesto dal ricorrente non trova correlazione tra la fattispecie concreta e la norma invocata.

Osserva la Sezione che la fattispecie della quale si discute,in relazione alla normativa applicabile "ratione temporis",è stata caratterizzata dalla incertezza della disposizione vigenti,quantomeno sotto il profilo della difficile interpretazione,rendendo in tal modo necessario un contemperamento della sanzione in forza dei principi contenuti nel c.d. Statuto del Contribuente.

In via principale,in ogni caso,va disattesa l'eccezione preliminare del ricorrente,in quanto l'art.13,ultimo periodo,del Decr.Legis.vo 18.12.1997 n.471 prevede espressamente la fattispecie sanzionabile e ciò in conformità del principio di legalità di cui all'art.3 del Decr.Legis.vo 18.12.1997,n.472.

Va rilevato,altresi,come esattamente ha posto in rilievo l'Ufficio,che un termine per la presentazione dell'istanza,sebbene di non facile interpretazione, preesisteva per il richiamo all'art.38 bis del decreto sull'iva ancora prima dell'emanazione del decreto n.126/2003.

Va,comunque,posto in rilievo come la normativa richiamata dal contribuente per la riduzione della sanzione non trova applicazione alla fattispecie concreta.

Ritiene,tuttavia,la Sezione,in forza di quanto sin qui detto,che la sanzione irrogata debba essere ridotta a mente del n.4 dell'art.7 del Decreto Legisl.vo 18.12.1997,n.472.

Infatti,il fatto addebitato è consistito nell'aver il contribuente tenuto a sua disposizione per un periodo esiguo (tre mesi circa) una somma che in ogni caso gli era dovuta,in tal modo rendendo sproporzionata l'entità della sanzione e quella del tributo trattenuto in ordine al tempo.

Entro questi limiti accoglie in parte il reclamo.

Quanto fin qui esposto induce a compensare le spese di giudizio.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione,spese compensate.

Perugia, 22.04.2008

IL RELATORE



IL PRESIDENTE